



Alfredo D'Ausilio
Notario

REPERTORIO N. 161802

RACCOLTA N. 44495

ATTESTAZIONE

ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117

(Codice del Terzo Settore)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilaventicinque il giorno Cinque del mese di Giugno

5 Giugno 2025

In Savignano sul Rubicone, nel mio studio in Via Pascoli n. 15.

Davanti a me Dr. ALFREDO D'AUSILIO NOTAIO in Savignano sul Rubicone, con studio alla Via Pascoli n. 15, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, senza l'assistenza dei testimoni per volontà delle parti e di me Notaio,

è presente:

- **TARTAGNI Flavio**, nato a Meldola (FC) il 21 gennaio 1948, domiciliato per la carica in Cesena (FC), Galleria Oir n. 12, libero professionista, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua veste e qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Ente "**ASSOCUORE - ASSOCIAZIONE CENSENATE PER LA LOTTA CONTRO LE MALATTIE DI CUORE ODV**", di nazionalità italiana, con sede legale in Cesena (FC), Galleria Oir n. 12, avente Codice Fiscale n.ro 90007500409, autorizzato al presente atto ai sensi dello statuto vigente.

Dell'identità personale del costituito, nonché qualifica e poteri, cittadino italiano, io Notaio sono certo e lo stesso mi richiede di ricevere il presente atto al quale premette:

Registrato a Cesena

il 10/06/2025

n.4736 Serie 1T

	- che in data 30 aprile 2024, la predetta Associazione, con verbale di	
	assemblea dei soci, approvava all'unanimità e nel rispetto dei quo-	
	rum richiesti, l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale al fine di	
	adeguarlo alla Normativa del Terzo settore;	
	- che la predetta delibera, unitamente al nuovo statuto sociale adotta-	
	to, veniva regolarmente registrata all'Agenzia delle Entrate di Cesena	
	in data 17 maggio 2024 al n. 557 Mod 3;	
	- che l'associazione è iscritta al Runts con atto della Regione Emilia	
	Romagna n. 11621 del 16 giugno 2022 (DPG/2022/12081), ai sensi	
	dell'art. 54 del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 dell'art. 31 comma 7	
	del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 (iscrizione de-	
	gli Enti già iscritti nei preesistenti registri regionali trasmigrati nel Re-	
	gistro Unico Nazionale del terzo settore);	
	- che con atto ricevuto da me Notaio in data 22 aprile 2025, Rep.n.	
	161.539/44.267, registrato all'Agenzia delle Entrate di Cesena in data	
	29 aprile 2025 al n. 3525 Serie 1T, ai fini del riconoscimento della	
	personalità giuridica degli Enti del Terzo Settore prevista dal Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) ed in con-	
	formità all'articolo 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore, veniva	
	prodotta l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo del-	
	l'associazione "ASSOCUORE - ASSOCIAZIONE CESENATE PER LA	
	LOTTA CONTRO LE MALATTIE DI CUORE ODV", con contestuale alle-	
	gazione della relazione di stima del patrimonio redatta dalla Dott.ssa	
	Ilde Buratti, nata a Cesena (FC) il 15 dicembre 1947, con studio in	
	Cesena (FC), Contrada Dandini n. 14, Codice Fiscale: BRT LDI 47T55	

	C573E, dottore commercialista iscritta all'Ordine dei Dottori Commer-	
	cialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena al n. 146/A, nonché	
	nel Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 8825;	
	- che ora, al fine di ultimare il procedimento di iscrizione con persona-	
	lità giuridica nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è neces-	
	sario provvedere al deposito presso il Runts dello statuto della predet-	
	ta Associazione reso nella forma pubblica, come risulta anche da ri-	
	chiesta pervenuta via pec dal predetto Registro.	
	Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanzia-	
	le del presente atto, il comparente, nella qualità, mi consegna lo Sta-	
	tuto dell'Associazione "ASSOCUORE - ASSOCIAZIONE CESENATE PER	
	LA LOTTA CONTRO LE MALATTIE DI CUORE ODV", di cui alla delibe-	
	ra dell'assemblea dei soci del 30 aprile 2024 per adeguamento alla	
	Normativa del Terzo Settore, prima citata, debitamente registrato al-	
	l'Agenzia delle Entrate di Cesena e depositato al Runts per trasmigra-	
	zione, Statuto conforme alla normativa vigente e che si allega al pre-	
	sente atto sotto la lettera "A" a costituirne parte integrante e sostan-	
	ziale, previa sottoscrizione del costituito e di me Notaio, dispensato-	
	ne io Notaio dal costituito dalla lettura.	
	Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi del-	
	l'art. 82, commi 3 e 5, d.Lgs 117/2017.	
	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - La parte presta il suo consen-	
	so affinché il Notaio rogante tratti e conservi i suoi dati personali,	
	compresa l'attività svolta in questo atto dichiarata, ai sensi della Leg-	
	ge 675/1996 e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integra-	

[illegible]

Allegato A
Rep. n. 161802
Raccolta n. 44495

ASSOCUORE



VERBALE della ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE ASSOCUORE del 30.4.2024

Oggi **30 Aprile 2024**, alle ore 18.30, presso la sala di Volontà Romagna ODV, a Cesena, in Via Serraglio n. 18, in seconda convocazione, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dei soci come previsto dallo Statuto Associativo.

L'Assemblea è stata convocata tramite avviso affisso nella vetrina della Associazione Assocuore e con avviso diretto ai soci con vari strumenti (messaggi WhatsApp / mail ecc.) con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione dello Statuto Associativo aggiornato.

Prima di iniziare viene verificato il quorum dei partecipanti così come previsto dallo Statuto del 2019. La verifica è positiva essendo presenti 20 soci ed essendo state conferite 28 deleghe.

Il dott. Tartagni lascia la parola al socio Marco Raffaele che illustra per sommi capi le ragioni che hanno richiesto un aggiornamento dello Statuto Associativo.

Sostanzialmente gli aggiornamenti sono stati fatti per ottemperare ad intervenute novità legislative e al contempo per cercare di snellire lo Statuto, cercando per esempio di utilizzare al meglio le nuove tecnologie disponibili. A titolo esemplificativo, si precisa come vengano semplificate le convocazioni delle assemblee e del consiglio direttivo, il percorso per l'adesione dei nuovi soci; come al bisogno sia possibile organizzare assemblee tramite teleconferenze, ecc... E' ora stata prevista anche la possibilità di associare persone minori di età, che potrebbero essere per esempio alcuni degli studenti che faranno il corso di formazione BLSD, .

L'Assemblea approva alla unanimità lo statuto associativo così modificato

La seduta è terminata alle 18.45.

Il Segretario verbalizzante *Fabio Neri*

Il Presidente dott. *Flavio Tartagni*

Fabio Neri
Flavio Tartagni

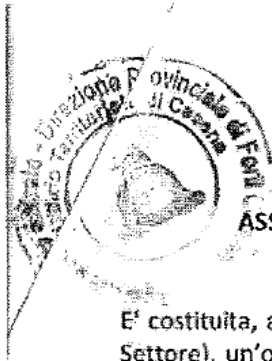
Fabio Neri



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 17 MAG, 2024
N. 557 Mod. 3 e
Euro ESENTI

[Signature]
IL DIRETTORE



STATUTO

ASSOCUORE – Associazione Cesenate per la lotta contro le Malattie di Cuore ODV

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (In seguito denominato Codice del Terzo Settore), un'organizzazione di volontariato denominata "ASSOCUORE – Associazione Cesenate per la lotta contro le Malattie di Cuore ODV" (d'ora in avanti Associazione).

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede nel Comune di Cesena. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: sviluppare e potenziare la lotta contro le malattie cardiovascolari, con interventi nel campo epidemiologico, diagnostico e terapeutico.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, come da Art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di realizzare:

- 1) Programma epidemiologico preventivo consistente nell'attuazione di indagini statistico-epidemiologiche nell'ambito del territorio cesenate, con conseguenti interventi di educazione sanitaria e di lotta contro i fattori di rischio, nel tentativo di realizzare una prevenzione primaria mirante a ridurre l'incidenza delle malattie cardiovascolari;
- 2) Programma di adeguamento tecnologico consistente nel potenziamento delle attrezzature cardiologiche dell'Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell'Ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, per un moderno e qualificato studio dei pazienti cardiopatici;
- 3) Programma di studio e di ricerca scientifica consistente nella promozione di studi, ricerche, formazione professionale, impiego di farmaci ad azione terapeutica e/o profilattica sulle patologie cardiache più comuni, valutazione dei risultati a medio e lungo termine; messa a punto di diagnostiche e strumentali; premi di studio a favore di medici volontari interessati alla cardiologia, che sotto la direzione della équipe dell'Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell'Ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, contribuiscono ai programmi di ricerca di cui sopra;
- 4) Programma di assistenza ed informazione per pazienti cardiopatici e cardiocirchurghi.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 4 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso e le altre condizioni di cui all'Art. 8.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.

Lo strumento per formalizzare tale richiesta potrà essere cartaceo o elettronico, seguendo nel tempo sia le possibilità offerte dalla tecnologia, sia gli aspetti legati alla corretta raccolta e al trattamento dei dati (sia per il caso di adesione sia per le modalità di rinnovo annuale).

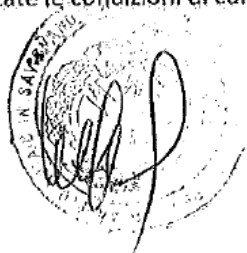
La domanda di ammissione va accompagnata dal versamento della quota associativa, per l'importo che viene stabilito dal Consiglio Direttivo ogni anno a valere per l'anno successivo.

In assenza di una nuova deliberazione del Consiglio Direttivo resta fissato l'importo stabilito per l'anno precedente.

Il versamento può essere effettuato sia in contanti sia con una modalità elettronica e in questo caso fa fede il momento in cui esso risulterà andato a buon fine.

La regolarizzazione di un rinnovo (in questo caso in contanti) può avvenire anche all'inizio di un'Assemblea, così da garantire al Socio in quella occasione tutti i diritti spettanti ai soci, fra cui ovviamente quello di voto, a patto che siano rispettate le condizioni di cui all'Art. 8.

Roberto Pulgarini



Sulla richiesta di ammissione all'Associazione si pronuncia, entro 30 giorni o alla prima riunione utile, il Consiglio Direttivo che è tenuto a comunicare con modalità scritta all'interessato la deliberazione di ammissione, che sarà accompagnata dalla trascrizione sul libro dei soci.

Con la delibera di ammissione il richiedente acquisisce lo status di socio con tutti i relativi diritti, fra cui quello di voto, a decorrere dalla data del versamento della quota.

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Nel momento in cui il diniego all'ammissione diventerà definitivo, ciò dovrà essere comunicato con modalità scritta all'interessato; la quota associativa annua già versata sarà restituita a cura del Tesoriere, entro 30 giorni.

Nel caso invece in cui l'appello dell'interessato venga accolto, l'adesione all'Associazione, con la relativa trascrizione sul Libro dei Soci, sarà operativa da quel giorno.

Il Consiglio Direttivo ha cura della puntuale tenuta del libro dei soci (e/o di un archivio informatizzato che ne faccia le veci).

L'adesione all'Associazione o il suo rinnovo valgono per tutto l'anno di esercizio sociale in cui avviene il versamento.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione.

Ogni socio di maggiore età, inoltre, purché la sua domanda di ammissione sia stata accettata (vedi Art.5) e/o purché in regola con i rinnovi annuali e le altre condizioni di cui all'Art. 8, ha diritto di voto nelle assemblee, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Nel caso di soci minorenni il diritto di voto attivo è attribuito, sino al compimento del diciottesimo anno di età, agli esercenti la potestà genitoriale, che possono quindi partecipare all'Assemblea per esercitarlo, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

L'accesso ai dati di soci/volontari potrà avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa corrente sulla "privacy" (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 2016/679).

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione, o per causa di morte. Vedi anche Art. 5 per il caso di rigetto per diniego.

In caso di recesso, ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea dell'adesione e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

In ogni caso il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, cioè entro il 31 marzo di ogni anno, comporta l'automatica decadenza dello status di socio senza necessità di alcuna formalità. Il termine indicato è tale da garantire la regolarità dell'iscrizione per l'Assemblea di approvazione del Bilancio dell'anno precedente. Dopo tale data un'eventuale richiesta di ammissione andrà riproposta dall'interessato come se fosse del tutto nuova.

Prima di tale data, 31 marzo, comunque l'Associazione avviserà della imminente scadenza i Soci in regola al termine dell'anno sociale precedente.

Nel caso che ci sia la necessità di convocare un'Assemblea urgente prima di tale data, verranno convocati non solo i Soci già in regola con il nuovo esercizio sociale, ma anche tutti i Soci in regola alla fine del precedente, così che abbiano modo di regolarizzare la loro posizione in tempo utile.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, che è possibile solo per il caso di diniego alla richiesta iniziale di adesione (Art. 5).

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio per qualunque motivo determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini



del successivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo per la consultazione dei soci nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea Indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente;

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e le altre condizioni di cui all'Art. 5 e all'Art. 8; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Come da Codice Civile per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci in regola con la domanda di associazione ed il versamento della quota associativa annuale (v. Art. 5 e Art. 8)

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale (v. Art. 6).

Ai sensi del Codice Civile nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori / i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto in Assemblea. Analogamente non ha diritto di voto il singolo amministratore / membro del Consiglio Direttivo nelle deliberazioni di approvazione riguardano la sua responsabilità.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche eventualmente in calce all'avviso di convocazione, dove si identifichino in modo certo e univoco il socio delegante e il socio delegato e puntualmente a quale assemblea (anche eventualmente sia per la prima sia la seconda convocazione di una assemblea) si riferisce la delega. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 3 soci.

Ai sensi del Codice Civile non può essere conferita la delega a:

- I membri del Consiglio Direttivo,
- I membri degli eventuali organi di controllo (revisori dei conti e garanti),
- agli eventuali dipendenti dell'associazione,

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso scritto, da affiggersi nella bacheca della sede dell'Associazione e da portare a conoscenza dei soci anche con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica o telefono o anche di altra modalità telematica/elettronica condivisa con il socio, compreso il "gruppo Soci" apposito gestito con procedure di messaggistica elettronica) almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove o altra modalità), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.



Di regola l'Assemblea si svolgerà in presenza. In caso di situazioni particolari è possibile in eccezione
motestata e condivisa a maggioranza dal Consiglio Direttivo che l'Assemblea si tenga in modalità mista
presenza/online (videoconferenza o similare), o anche solo online.

Quando fosse stata prevista è quindi ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea con modalità
online, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e
vota a distanza.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto il verbale (eventualmente redatto da persona delegata per
l'occasione), sottoscritto dal Segretario se presente, e da chi ha presieduto l'adunanza, da trascriversi sul
libro delle adunanze dell'Assemblea, conservato dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i regolamenti interni;
- delibera la variazione della sede legale nel caso in cui la stessa venga trasferita al di fuori del comune;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (TRE) ed un massimo di 7 (SETTE) eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Se non è possibile di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a mezzo di una comunicazione scritta per esempio con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica o telefono o anche di altra modalità scritta elettronica/telematica condivisa dai singoli componenti del Consiglio, compreso con l'utilizzo di procedure di messaggistica elettronica, da effettuare non meno di 8 giorni prima della adunanza, dal Presidente o da altra persona da esso delegata temporaneamente allo scopo.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di regola la riunione del Consiglio si svolgerà in presenza. Al bisogno e qualora non vi siano opposizioni esplicite di consiglieri è anche possibile che la riunione si tenga in modalità mista presenza/online (videoconferenza o similare), o anche solo online, purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del componente del Consiglio Direttivo che partecipa e vota a distanza.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale (eventualmente a cura di un consigliere o altra persona delegata per l'occasione), e sottoscritto dal Segretario se presente, e da chi ha presieduto l'adunanza, da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, conservato dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare, come da Art. 5, in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare, come da Art. 8, l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;

Stavio Juri



- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e dei volontari assicurati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci (o ne dà di volta in volta mandato ad altra persona che assumerà temporaneamente le funzioni di Segretario Verbalizzante);
- provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo e in generale della documentazione dell'Associazione.

Può coincidere con il ruolo del Tesoriere.

Art. 23 - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare:

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione;
- mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Il ruolo di Tesoriere può coincidere con quello del Segretario.

Art. 24 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro

senza scelta o di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì - Cesena.

Art. 25 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per la carica di membro dell'eventuale Organo di Controllo.

Anche i componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente salvo quanto previsto dall'Art. 17.

Art. 26 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

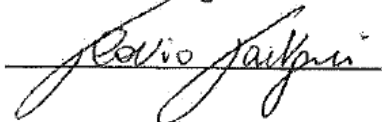
Art. 27 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

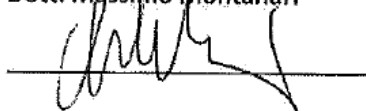
Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'associazione "ASSOCUORE - Associazione Cesenate per la lotta contro le Malattie di Cuore ODV" in data 30/04/2024.

Cesena - 30/04/2024

IL PRESIDENTE
Dott. Flavio Tartagni



IL SEGRETARIO
Dott. Massimo Montanari



ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA

IL 17 MAG. 2024 AL N. 557 MOD. 3

IL DIRETTORE

